

STATUTO

**BIC SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA FILIPPO MORELLO 3

Numero REA: CL - 119814

Codice fiscale: 02103680852

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Rep. n. 2219	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione - sede)	
	E' costituita con sede nel Comune di Gela (CL) la Società cooperativa denominata	
	"BIC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	
	ovvero in forma abbreviata "BIC Soc. Coop. a r.l."	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacentο) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di:	
	- ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso la gestione dei servizi e delle attività previste dall'articolo 1, lettera a) della legge 381/1991, diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale, nonché delle attività volte all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;	
	- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;	
	- soddisfare al meglio la domanda di servizi, coniugando professionalità ed efficienza con il rispetto della soggettività degli utenti. Conseguire la massima capacità competitiva per acquisire e consolidare la leadership nella gestione diretta dei servizi;	
	- collaborare e integrarsi con altre cooperative privilegiando nei rapporti il rigore imprenditoriale, per creare nuove opportunità di lavoro, per perseguire il rafforzamento della cooperazione nel mercato e lo sviluppo del suo ruolo sociale;	
	- garantire ai soci e a tutti gli interlocutori la massima trasparenza delle scelte, delle procedure, dei contratti e della gestione, facendo di ciò - assieme ai principi di auto-	

	nomia e competenza - il tratto caratterizzante della cooperativa;
	- impegnarsi per fare aumentare nella società il rispetto generalizzato della dignità
	umana.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 142/2001 – instaurano un rapporto di lavoro con la Cooperativa, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sottoscrivendo apposito contratto. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001.
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 del codice civile, e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
	Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti.
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al Dlcp n.1577 del 14.12.1947, del D.Lgs.n.220/2002 e art.7 della

Legge n.142/2001 e ss.mm.ii. e D.M. Ministero Attività Produttive 6 Dicembre 2004

e ss.mm.ii.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a consorzi tra cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e senza finalità speculative, ha per oggetto sociale:

A.

a) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - centri e strutture residenziali e semiresidenziali per l'assistenza qualificata a soggetti in condizioni di svantaggio sociale, psichico, fisico, economico e culturale quali, a titolo esemplificativo: residenze sanitarie assistenziali per anziani e per disabili; case di riposo; case protette; case residenze per l'assistenza e il ricovero di persone autosufficienti e non; case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura; case di comunità; centri diurni di accoglienza e socializzazione; centri socio riabilitativi residenziali e diurni; centri terapeutici per la riabilitazione motoria, funzionale e per la psicomotricità; residenze "dopodinoi"; laboratori dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato finalizzati al recupero sociale e lavorativo di disabili, minori, tossicodipendenti e soggetti comunque bisognosi; ambulatori e poliambulatori; laboratori per cure mediche e fisiche, analisi mediche, ricerche cliniche ed esami radiologici, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, provvedendo inoltre a tutte le necessarie attività di manutenzione, pulizia e sanificazione delle strutture ove la cooperativa svolge la propria attività.

b) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati – servizi di

cura, di assistenza e di riabilitazione in favore di anziani, minori, disabili, malati, tossicodipendenti e persone comunque bisognose, presso strutture residenziali e semiresidenziali, ospedali, case di cura, luoghi di soggiorno sociale e di villeggiatura ove fossero ospitati.

c) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – servizi di cura e assistenza domiciliare in favore di anziani, minori, disabili, malati, tossicodipendenti e persone comunque bisognose, finalizzati in particolare al recupero dell'autonomia funzionale e alla socializzazione entro l'ambito domestico e familiare di origine.

d) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – attività volte a favorire l'accesso e la continuità delle cure e dell'assistenza alle persone anziane, malate o in genere fragili, attraverso l'uso di tecniche e strumenti della telemedicina, telesalute, teleassistenza o altre tecniche comunque denominate che prevedono la presa in carico e la gestione di servizi di diagnosi, cura e assistenza del paziente a distanza, il monitoraggio dei parametri vitali, la gestione di allarmi e di servizi di emergenza, la cooperazione nell'ambito sanitario.

e) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – attività di natura educativa, ricreativa, di animazione e accompagnamento rivolte in particolare a favore di anziani, minori, disabili, malati, tossicodipendenti e persone comunque bisognose di intervento sociale, allo scopo di favorire il miglioramento della qualità di vita e una corretta e completa integrazione sociale e culturale.

f) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - servizi di trasporto e accompagnamento di persone affette da disabilità; servizi di soccorso di persone in-ferme; servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria.

	g) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - asili nido,
	scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi esti-
	vi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all’educazione e
	all’assistenza della prima infanzia, di bambini, adolescenti e giovani, ivi compresi
	servizi per l’integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolasti-
	co che extra-scolastico.
	h) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – strutture
	alberghiere e ricettive in genere finalizzate ad attività di turismo sociale, accessibile o
	inclusivo.
	i) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – strutture
	residenziali destinate ad alloggio sociale, servizi di co-housing e co-working e ogni
	altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
	j) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – strutture e
	pro-getti di accoglienza, protezione e integrazione sociale in favore di migranti, ri-
	chiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per
	protezione sussidiaria o umanitaria, persone vittime di tratta, provvedendo ove neces-
	sario anche alla consulenza per l’espletamento delle pratiche finalizzate
	all’ottenimento di documenti, certificazioni e titoli di soggiorno.
	k) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – attività e
	servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti peni-
	tenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
	lavoro all’esterno, allo scopo di favorirne l’inserimento sociale e lavorativo.
	l) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – consultori
	familiari; centri anti-violenza rivolti a donne, minori, disabili e altri soggetti a rischio

di emarginazione sociale, vittime di bullismo, cyber-bullismo, di ogni forma di discriminazione, emarginazione o violenza in genere; comunità di assistenza per gestanti, madri e bambini; case rifugio; case di accoglienza ad indirizzo segreto; centri di ascolto; gruppi di sostegno psicologico; altre attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione; altre attività di prevenzione e contrasto della violenza.

m) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – servizi di segretariato sociale, attività di informazione, orientamento, assistenza e consulenza nell’ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; progettare, organizzare e gestire attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all’obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d’età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali.

n) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri studi, laboratori, atelier e ogni altro servizio volto all’accoglienza, formazione, informazione, socializzazione, animazione, assistenza e accompagnamento in favore di anziani, minori, disabili, malati, tossicodipendenti, immigrati e persone comunque bisognose di intervento sociale.

o) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - attività e servizi di natura ricreativa, culturale, formativa ed educativa volte a favorire l’acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio.

p) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.	
q) organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - attività sportive dilettantistiche.	
r) progettare, organizzare, gestire e rendicontare – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - attività di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, quali corsi, seminari, master, dibattiti, conferenze, laboratori didattici, gruppi di studio e altre attività formative, in modalità di presenza o tramite piattaforme e-learning, formazione a distanza o didattica a distanza, ovvero altre tecniche in modalità sincrona o asincrona.	
s) progettare, organizzare, gestire e rendicontare – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - programmi di assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione; percorsi di apprendistato, alternanza scuola-lavoro e altre misure di accompagnamento dalla scuola al mondo del lavoro; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; programmi di istruzione secondaria; attività di formazione post-obbligo scolastico; formazione superiore; corsi di formazione post-universitaria e master; percorsi formativi sperimentali, anche pluriennali; corsi di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, gestione ambientale; corsi di lingua e corsi di informatica.	
t) progettare, organizzare, gestire e rendicontare – in proprio o per conto di enti pubblici e privati - corsi di formazione e aggiornamento dei professionisti iscritti agli ordini, albi ed elenchi professionali; dei docenti e del personale delle scuole di ogni ordine e grado; del personale della pubblica amministrazione; corsi ECM – Educazione Continua in Medicina.	

u)	progettare, organizzare, gestire e rendicontare – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – attività didattiche con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori; certificazione d’esami; valutazione e certificazione delle competenze del personale e della formazione professionale.	
v)	progettare, organizzare, gestire e rendicontare – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – attività di agenzia per il lavoro, quali la ricerca e selezione del personale, il supporto alla ricollocazione professionale, la formazione continua dei lavoratori, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.	
w)	progettare, organizzare, gestire e rendicontare – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – attività e servizi di integrazione scolastica, mediazione interculturale, inclusione sociale, inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in favore di persone con disabilità, dei migranti e di altri soggetti svantaggiati o a rischio di emarginazione sociale.	
x)	progettare, organizzare, gestire e rendicontare – attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.	
y)	progettare, organizzare, gestire e rendicontare – attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche, anche connesse alla realizzazione o allo sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi specifici, svolta nei seguenti ambiti: prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano; prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe; studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario; metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica; prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali	

	e forme di emarginazione sociale; miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
	z) riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, per lo svolgimento di attività di interesse sociale.
	B.
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
	3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agroforestali;

	4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rim-	
	boschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei bo-	
	schi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora	
	delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	5. l'organizzazione e la gestione di spazi ricreativi e culturali, mostre, fiere, musei e	
	altre iniziative utili alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, alla salva-	
	guardia delle bellezze naturali e della biodiversità;	
	6. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione, gestione e ma-	
	nutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree de-	
	stinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recitazione di parchi	
	e riserve, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere	
	di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, for-	
	mazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botani-	
	ci;	
	7. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali, quali per	
	esempio canili, gattili; gestione di riserve di pesca; apicoltura; fattorie didattiche;	
	8. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione	
	ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e pri-	
	vato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere;	
	progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo	
	urbano;	
	9. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzatu-	
	re, attività di autoriparazione;	
	10. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manuten-	
	zione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere,	

13 di 40

18. attività e servizi informatici, quali per esempio programmazione, realizzazione e gestione di siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, gestione dei sistemi di rete;

19. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa potrà, inoltre, partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali idonee a diffondere o rafforzare i principi del mutuo aiuto, della responsabilità sociale e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche dei soci o delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre imprese o società operanti nello stesso settore ed in particolare po-

trà aderire a consorzi di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e donazioni.

La cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro ente pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in gra-	

do di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-

	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis
	e 2476, comma 2, del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appar-
	tenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del
	suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre
	a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inse-
	rimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria po-
	trà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al mo-
	mento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve
	verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente

titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo
domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a

cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella parte-	
	cipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, sal-	
	vo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei succes-	
	sori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il pro-	
	prio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si	
	procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdo	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 1.500,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il

numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	

del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apposta-

re somme al conto economico a titolo di rimborso a favore dei soci lavoratori, qualora

lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del rimborso ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli	
	importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sin-	
	daci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere	
	redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro appro-	
	vazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono

a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-

tri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo e revisione legale)

L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta all'assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409 bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non

sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €.60.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36

D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori

tori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

40 di 40